

STATUTO





ESENTE

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'IRPEA"

In data -3 del mese di Maggio dell'anno 2012, a Padova in Via Beato Pellegrino n. 155 si sono riuniti i seguenti sigg.ri:

1. ALLEGRO RENATO nato a Trecenta (RO) il -5/12/1961, residente a Selvazzano Dentro (PD) in Via Scapacchiò n. 47, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. LLGRNT61T05L359R;
2. BELLONI LUCIO nato a Verona il -9/10/1961, residente a Padova in Via De Vit n. 13, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. BLLLCU61R09L781C;
3. BERTI CELIO CARLO nato a Villa Del Conte (PD) il -4/11/1943, residente a Villa Del Conte (PD) in Via Casere n. 8, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. BRTCCR43S04L934C;
4. BETTIO LEONILDO nato a Rubano (PD) il 22/06/1948, residente a Rubano (PD) in Via Veneto n. 26, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. BTLLLD48H22H625Z;
5. CANDIOTTO DANIELA nata a Villa Del Conte (PD) il 22/08/1949, residente a Vigodarzere (PD) in Via A. Manzoni n. 74, Cittadina Italiana, Cod. Fisc. CNDDNL49M62L934U;
6. CANOVA DELIA nata a Padova l'-8/08/1959, residente a Rubano (PD) in Via C. Borromeo n. 54/A, Cittadina Italiana, Cod. Fisc. CNVDLE59M48G224U;
7. DE TONI SILVIO nato a Padova il 22/01/1960, residente a Rubano (PD) in Via C. Borromeo n. 54/A, Cittadino italiano, Cod. Fisc. DTNSLV60A22G224E;
8. FANELLI GIULIANO nato a Vigodarzere (PD) il -2/08/1946, residente a Vigodarzere (PD) in Via A. Manzoni n. 74, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. FNLGLN46M02L892F;
9. GALEAZZO LORENZO nato a Padova il 18/08/1962, residente a Padova in Via G.A.A. Plana n. 26/A, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. GLZLNZ62M18G224A;
10. MANFRIN PAOLO nato a Padova il -6/06/1963, residente a Padova in Via De Cristoforis n. 9, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. MNFPLA63H06G224F;
11. MARIN FRANCO nato a Candiana (PD) l'11/12/1929, residente a Padova in Corso Vittorio Emanuele n. 70, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. MRNFNC29T11B589Y;

Berti Celio Carlo

Vicini G. Uman

12. SILVESTRI LUCA nato a Padova il 22/06/1972, residente a Padova in Via degli Arditi n. 90, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. SLVLCU72H22G224E;
13. STORTOLANI STEFANO nato a Padova il -3/08/1961, residente a Rubano (PD) in Via Roma n. 26, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. STRSFN61M03G224Q;
14. TRENTO BRUNO nato a Campo San Martino (PD) il 22/11/1943, residente a Campo San Martino (PD) in Via Finco n. 47, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. TRNBNG43S22B564I;
15. VIRGIS LINO nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 30/07/1948, residente a San Giorgio delle pertiche (PD) in Via Trieste n. 7, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. VRGLNI48L30H893S;
16. ZANETTO LORENZO nato a Padova il 29/07/1952, residente a Trepointi di Teseo (PD) in Vicolo Cologna n. 2, Cittadino Italiano, Cod. Fisc. ZNTLNZ52L29G224O;



che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "AMICI DELL'I.R.P.E.A.".

ART. 2

L'associazione ha sede in Padova, Via Beato Pellegrino n. 155.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale tramite attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.

In particolare l'Associazione intende occuparsi dell'istruzione, della formazione, dell'accoglienza, dell'assistenza a soggetti svantaggiati al fine di garantire a tali soggetti il

*Verificato
Berti Celio Carlo*

diritto inalienabile ad una vita tutelata e partecipata e, per quanto possibile, indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: CANOVA DELIA

Vicepresidente FANELLI GIULIANO

Consigliere ALLEGRO RENATO

Consigliere STORTOLANI STEFANO

Consigliere GALEAZZO LORENZO

ART. 7

La quota associativa per il corrente anno è stabilita in € 10,00 (eurodieci).

ART. 8

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Firme dei costituenti:

Sig. ALLEGRO RENATO

Sig. BELLONI LUCIO :

Sig. BERTI CELIO CARLO

Allegro Renato
Belloni Lucio
Berti Celio Carlo

Sig. BETTIO LEONILDO

Sig.ra CANDIOTTO DANIELA

Sig.ra CANOVA DELIA

Sig. DE TONI SILVIO

Sig. FANELLI GIULIANO

Sig. GALEAZZO LORENZO

Sig. MANFRIN PAOLO

Sig. MARIN FRANCO

Sig. SILVESTRI LUCA

Sig. STORTOLANI STEFANO

Sig. TRENTO BRUNO

Sig. VIRGIS LINO

Sig. ZANETTO LORENZO

Handwritten signatures on lined paper:
Bettio Leonildo
Candiotto Daniela
Canova Delia
De Toni Silvio
Fanelli Giuliano
Galeazzo Lorenzo
Manfrin Paolo
Marin Franco
Silvestri Luca
Stortolani Stefano
Trento Bruno
Virgis Lino
Zanetto Lorenzo

Registrato a Padova 2 il 31/05/2017
al N° 3799 Serie 3
esatti € _____
LIQUIDATI € _____

~~PER~~ IL DIRETTORE PROVINCIALE
Massimo Esposito
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giuseppe Cannarella

Handwritten signature of Giuseppe Cannarella



STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'IRPEA"

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: **"Amici dell'IRPEA"** assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Beato Pellegrino n. 155 nel Comune di Padova.

L'Associazione si ispira ai valori della Fondazione IRPEA, con cui condivide i principi e le modalità operative

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato **"Amici dell'IRPEA"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Beato Pellegrino

ART. 5 **(Finalità)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale tramite attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.

In particolare l'Associazione intende occuparsi dell'istruzione, della formazione, dell'accoglienza, dell'assistenza a soggetti svantaggiati al fine di garantire a tali soggetti il diritto inalienabile ad una vita tutelata e partecipata e, per quanto possibile, indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e preventivamente autorizzate dal Presidente;
- partecipare alle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:



- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato.



ART. 9 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Ben. Elia *Luigi*

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione tramite il bilancio preventivo e approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure, nei termini su indicati, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o con fax o email.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è rappresentata da metà più uno degli aderenti; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati anche per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e di quelli rappresentati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per altri 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge, con il criterio posto nel precedente secondo comma, un Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili sono intestati all'Associazione.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esercizio sociale, mentre il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne dà attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Benito Celio e Luigi Renu

